

Conferenza Episcopale Italiana

SEGRETERIA GENERALE

Recependo in spirito di obbedienza l'invito espresso dal Santo Padre con lettera dello scorso 1° giugno, mercoledì 6 luglio si è riunito presso la sede della *Conferenza Episcopale Italiana* il Tavolo di lavoro, coordinato dal Segretario Generale, con la partecipazione del Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, del Decano del Tribunale della Rota Romana e del Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Obiettivo dell'incontro è stato quello di offrire ai Vescovi italiani un efficace aiuto per l'attuazione della riforma del processo matrimoniale introdotta da Papa Francesco con il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Il clima di fraterno dialogo ha permesso di trovare una convergenza sulle principali questioni interpretative e applicative, prospettate dai Vescovi italiani nella prima fase di attuazione della riforma.

- Il Motu Proprio prevede che “Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano” (can. 1673, § 2). Il Vescovo che intende recedere dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza lo comunica agli altri Vescovi interessati e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La Segnatura verifica e attesta la sussistenza delle condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie. Anche nelle diocesi più piccole, il tribunale diocesano deve avere almeno un giudice chierico, un difensore del vincolo e un notaio.
- La costituzione dei tribunali interdiocesani all'interno della stessa metropoli è libera, con comunicazione alla Segnatura Apostolica.
La costituzione dei tribunali interdiocesani costituiti da diocesi appartenenti a metropoli o provincie ecclesiastiche differenti richiede la licenza della Segnatura Apostolica.
- Nel caso di recesso dal tribunale regionale di una o più diocesi, i Vescovi che intendano continuare ad avvalersi del medesimo tribunale emettono un decreto di erezione della nuova istituzione, approvandone il regolamento e cambiandone la denominazione (da regionale a interdiocesano).
- Si intende abrogato il can 1439, § 1 circa la competenza della Conferenza Episcopale in tema di tribunali di seconda istanza.
- Per l'accesso al processo *brevior*, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l'esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo, al quale è ultimamente affidata la decisione.



- Nel processo *brevior*, contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita (can. 1687, § 3), che agisce come giudice monocratico.
- Il *suffraganeus antiquior* - al quale va presentato appello contro le sentenze del Vescovo metropolitano a norma del can. 1687, § 3 - è il Vescovo della sede più antica della metropoli. La CEI potrà predisporre un elenco delle diocesi suffraganee più antiche sulla base dei dati storici disponibili.
- La CEI è impegnata ad adeguare la propria normativa circa il regime amministrativo ed economico dei tribunali ecclesiastici, a partire dalle determinazioni già approvate dal Consiglio Permanente e dall'Assemblea Generale circa l'aiuto economico e la garanzia e valorizzazione del personale già assunto.

Il Tavolo istituito dal Santo Padre resta uno strumento prezioso e disponibile per accompagnare nel tempo l'applicazione del Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Roma, 20 luglio 2016